

# Rapporto al messaggio 3110

## Della Commissione della legislazione sul messaggio 2 dicembre 1986 concernente la modifica della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario

1. Con la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, entrata in vigore il 1° gennaio 1985, il Cantone Ticino ha adottato per primo fra i Cantoni svizzeri una disciplina completa di questa complessa materia. Al momento esistevano infatti solo un regolamento nel Cantone Grigioni e due progetti di legge nei Cantoni di Basilea-Città e di Zurigo che sembra siano poi stati abbandonati. Si trattava perciò di dare un assetto legislativo a un campo praticamente nuovo. E' quindi inevitabile che alla luce dell' esperienza pratica possano imporsi alcune modifiche.

2. Il messaggio rileva innanzitutto che la condizione posta all' articolo 3 lett. d, secondo la quale in una società anonima che intende operare nel campo delle professioni fiduciarie, almeno un membro del Consiglio di amministrazione debba essere titolare di un' autorizzazione come fiduciario, esplicitamente nell' azienda la sua attività professionale principale ed avere diritto di firma, si sia rivelata di difficile applicazione per le grosse società fiduciarie. Esse presenterebbero infatti di regola una netta separazione tra Consiglio di amministrazione, formato da personalità che si occupano esclusivamente della politica generale dell' azienda, e la direzione che esplicherebbe l' attività aziendale diretta. Si verificano quindi casi nei quali nessun membro del Consiglio adempie ai requisiti dell' art. 3 benché la società dia tutta l' affidabilità richiesta grazie alle sue strutture e alle persone facenti parte della direzione. La rigida formulazione attuale della legge creerebbe così un ingiustificabile ostacolo proprio all' attività delle più importanti società fiduciarie. La modifica proposta di prevedere per le società anonime che la persona con i requisiti di legge avente diritto di firma possa fare parte anche solo della direzione anziché del Consiglio di amministrazione appare pertanto giustificata.

3. Per l' attività di fiduciario finanziario l' art. 4 lett. b si rifà alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio senza considerare che le società finanziarie vi sono assoggettate solo limitatamente ai sensi degli art. 7 e 8 di tale legge. Queste ultime società non sottostanno in particolare ai rigorosi controlli voluti dal legislatore cantonale ai quali sono soggette le banche. Il messaggio propone pertanto di precisare che in base all' art. 4 possono beneficiare delle eccezioni ai requisiti di cui all' art. 3 solo i fiduciari finanziari interamente assoggettati alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Anche questa modifica, che a differenza della prima è tuttavia di natura limitativa, rispecchia lo spirito della legge cantonale sull' esercizio delle professioni di fiduciario ed è sicuramente fondata.

4. La Commissione ritiene che anche per l' applicazione delle modifiche adottate a seguito del presente messaggio, occorrerà prevedere un breve periodo di adeguamento in analogia all' art. 23. Ciò nonostante tutti gli operatori fiduciarie dovrebbero avere i requisiti voluti dalla legge al più tardi entro la fine dell' anno corrente.

La Commissione propone pertanto l' adesione al messaggio.

### **Per la Commissione della legislazione:**

Carlo Sganzi, relatore

Agustoni - Bacciarini - Ballabio -

Bizzozero - Catenazzi - Cereda -

Lepori - Paglia - Pedotti  
Valsangiacomo -  
von Wyttenbach.